d. uno nei confronti della Elitel s.p.a., che ha portato all'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione da parte dell'Autorità ;

e. uno nei confronti della società GSC Global s.p.a., che ha portato all'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione da parte dell'Autorità.

Violazione degli obblighi di licenza da parte di Telecom Italia s.p.a. relativamente al mancato rispetto del principio dell'orientamento al costo previsto all'art. 29, comma 3 del Capitolato d'oneri associato alla licenza individuale della società Telecom Italia s.p.a., rilasciata con delibera dell'Autorità n. 820/00/CONS.

Nel periodo di riferimento, sono stati avviati 2 procedimenti, dei quali il primo è stato avviato nei confronti della Telecom Italia s.p.a. per non aver osservato il principio di orientamento al costo relativamente all'offerta del servizio di telefonia tramite il pacchetto tariffario denominato "Teleconomy No Stop"; detto procedimento si è concluso a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della società interessata.

In secondo procedimento è stato avviato anch'esso nei confronti della Telecom Italia s.p.a. per non aver osservato il principio di orientamento al costo in occasione della presentazione della propria offerta relativa alla stipula di una Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa, di base e aggiuntivi,di connettività IP, fornitura ed ottimizzazione di local loop, nonché servizi connessi di fatturazione e rendicontazione, di manutenzione e assistenza e di reportistica indetta nel luglio 2002 dalla CONSIP s.p.a. (Lotto A).

Tabella 3.23 Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (aprile 2003 - aprile 2004)

Fattispecie normativa	Pagamenti in misura ridotta	Ordinanze/ Ingiunzioni	Archiviazioni	In corso
Art.2, comma 2, lett. c), legge n. 481/95	9			12
Art.1, comma 30, legge n. 249/97	6	2	1	
Art. 25, comma 4, legge n. 128/98	1			1
Totale	**16**	**2**	**1**	**13**

Fonte: Autorità.

Con riferimento alla attività sanzionatoria avviata in base ad attività della Polizia postale e delle comunicazioni svoltasi sino all'aprile 2004, sono stati avviati a definizione procedimenti a carico di alcuni operatori di telecomunicazioni risultati titolari di numerazioni con codice 709XXX relativamente alle quali sono state inviate ad utenti fatturazioni in violazione dell'articolo 4, comma 1 della delibera n. 9/02/CIR ove si prevede che la numerazione per servizi Internet in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet ed è fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

Dall'attività istruttoria svolta è emerso che le connessione ad Internet si sono caratterizzate per una fatturazione elevata e non proporzionata se riferita alla sola componente di traffico telefonico.

Ai fini del compiuto apprezzamento delle condotte e della relativa sanzione si terrà in particolar conto il rapporto tra minuti terminati su numerazione 709X e ammontare globale del fatturato realizzato da ciascun operatore nel periodo interessato.

3.13. La tutela giurisdizionale

3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale

Nel corso del periodo aprile 2003-aprile 2004, l'attività inerente al contenzioso in ambito nazionale si è concentrata, attraverso il costante e proficuo raccordo con l'Avvocatura generale dello Stato, sulla difesa dell'Autorità innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; al Consiglio di Stato; davanti al giudice civile in funzione di giudice del lavoro (in un solo caso) ed avanti alla Suprema Corte di Cassazione, adita con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. in un caso in materia di personale.

Per quanto concerne l'attività giurisdizionale in primo grado davanti al TAR del Lazio, si segnala che nel periodo di riferimento sono stati depositati 85 ricorsi.

Nel medesimo periodo sono state proposte al TAR del Lazio 27 istanze cautelari; una istanza cautelare, proposta precedentemente, è stata accolta; 15 istanze sono state rigettate; per le restanti istanze è stato disposto il rinvio al merito.

Il TAR del Lazio ha pronunciato 32 sentenze su ricorsi proposti avverso atti dell'Autorità. Con tali sentenze sono stati respinti 23 ricorsi; 9 ricorsi sono stati invece accolti.

A tale riguardo, sembra utile segnalare alcune pronunce del TAR che rivestono per l'Autorità un rilevante significato, in considerazione dei principi in esse espressi di considerevole impatto sull'attività istituzionale.

Per quanto concerne i profili di diritto processuale, il TAR del Lazio, nella sentenza n. 8932/2003 del 21 ottobre 2003, ha statuito la inammissibilità del ricorso incidentale proposto da soggetto il cui interesse a ricorrere avverso il provvedimento amministrativo non rivesta natura riflessa, essendo, invece, diretto ed immediato, tale quindi da dover condurre alla proposizione di un'autonoma impugnativa in via ordinaria.

In tema di legittimazione a presentare istanza di accesso ex art. 25 legge n. 241/90 o ad impugnare il silenzio ex art. 21 legge TAR, il giudice amministrativo di primo grado, nella sentenza n. 9780/2003 del 10 novembre 2003, in linea con il proprio consolidato orientamento, ha statuito che tale

legittimazione sussiste solo se sorretta da un interesse concreto, personale ed attuale che il giudice deve accertare caso per caso.

La mancanza di tale elemento lascerebbe infatti trasparire l'intento del ricorrente "di perseguire una sorta di controllo extra ordinem sull'Autorità in un settore allargato che l'ordinamento attribuisce istituzionalmente alla competenza esclusiva della medesima".

Il giudice ha evidenziato, a tale riguardo, che i procedimenti speciali in camera di consiglio non possono configurarsi come uno strumento di controllo ispettivo o politico, né come una sorta di azione popolare utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato di un'amministrazione.

In tema di silenzio-rifiuto, il TAR Lazio, 27 aprile 2004, n. 3579 ha dichiarato che il silenzio dell'amministrazione è illegittimo qualora l'atto di diffida del richiedente si fondi su una pretesa qualificata, quale risulta essere la pretesa derivante da una decisione del TAR che estenda la propria efficacia anche a chi non è stato parte del giudizio.

In tema di sanzioni amministrative, il TAR del Lazio, nella sentenza 4260/2003 del 15 maggio 2003, ha stabilito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, "l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica" deve essere inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.

Tuttavia, quando gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e la semplicità che li connotano, è del tutto irrilevante il tempo che l'amministrazione impiega all'accertamento e all'apprezzamento della consistenza del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della precitata legge n. 689 prevedono attività strumentali all'accertamento.

In materia di organizzazione, particolare rilevanza rivestono inoltre le pronunce del TAR del Lazio (TAR del Lazio, Roma, sez. II, nn. 11596, 13718, 13722, 13717, 13720, 13719, 13721, 13723, 13714, 13724/2003) che hanno respinto 10 ricorsi proposti da alcune società del gruppo RAI in materia di contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, volti all'annullamento dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 2001 e 2002, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

In tali sentenze il Collegio ha accolto le argomentazioni sostenute dalla difesa dell'Autorità resistente in favore della legittimità del provvedimento impugnato e dell'obbligo di corrispondere il contributo anche a cari-

co di quelle società facenti parte del gruppo RAI che, pur non essendo titolari di un provvedimento autorizzatorio o concessorio, svolgono comunque attività connesse e strumentali alla realizzazione dei fini pubblicistici che la concessionaria pubblica è tenuta istituzionalmente a perseguire.

Con la sentenza n. 2428/2004 del 12 marzo 2004, il TAR del Lazio ha inoltre respinto il ricorso proposto da un'emittente televisiva locale avverso il Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato con la delibera dell'Autorità del 1° dicembre 1998, n. 78, evidenziando come tale delibera sia "pienamente rispettosa del sistema delineato dalla legge n. 249/97", e come "la previsione normativa di una forma societaria per lo svolgimento di un'attività commerciale, avente anche un contenuto pubblicistico, si giustifica di per sé con le caratteristiche proprie della medesima attività", escludendo la lamentata violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del lavoro, "dal momento che l'adozione della forma societaria non impedisce al singolo cittadino di esercitare l'impresa di radiodiffusione o attraverso la costituzione di un nuovo ente societario, dotato di personalità giuridica, ovvero mediante la partecipazione ad analoghe imprese costituite da altri soggetti".

Sulla esenzione dagli obblighi di trasmissione e di investimento in opere televisive europee, il TAR del Lazio, 27 aprile 2004, n. 3577 ha poi dichiarato che, in considerazione della natura eccezionale della deroga e ai fini dell'autorizzazione relativa all'esenzione degli obblighi di trasmissione e di investimento di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 112, la parte richiedente l'esenzione ha l'onere di illustrare e motivare le ragioni che giustificano la concessione di tale beneficio.

La deroga non ha effetti retroattivi; essa vale come esenzione, totale o parziale, dal rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento dell'Autorità (adottato con delibera n. 9/99/CONS), per la futura attività che sarà posta in essere dall'emittente e non ha effetto "sanante" delle eventuali violazioni commesse nel periodo precedente a quello per il quale l'esenzione opera.

La linea editoriale prescelta dall'emittente non costituisce una ragione legittima al fine di giustificare l'esenzione dall'obbligo di trasmissione di opere europee; la nozione di tematicità del canale televisivo prescinde, infatti, dai contenuti trasmessi e non può essere stabilita tenendo conto della prevalenza nella programmazione di determinati prodotti televisivi rispetto ad altri (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che l'individuazione, operata dalla ricorrente, della tematicità del canale per la trasmissione di opere di provenienza giapponese o americana costituisce violazione della normativa comunitaria e nazionale sull'obbligo di riserva di quote alle opere europee).

Il Consiglio di Stato si è pronunciato 10 volte nel periodo di riferimento, con decisioni emesse anche in relazione a ricorsi proposti negli anni precedenti. Quattro di esse sono state di accoglimento e sei di rigetto del ricorso.

Nello stesso arco tempo l'Autorità ha proposto un ricorso in appello, che attualmente risulta pendente, in materia di personale.

Nel medesimo periodo il Consiglio di Stato si è pronunciato su ricorsi in appello proposti dall'Autorità in anni precedenti, accogliendo un ricorso (in materia di personale), respingendone 4 (di cui 2 in materia di personale e 2 in materia di par condicio).

Risultano inoltre proposti tre ricorsi in appello avverso sentenza del TAR del Lazio di rigetto di istanza cautelare. Due di tali ricorsi in appello sono stati respinti dal Consiglio di Stato, mentre il terzo risulta pendente.

Tra le pronunce più significative per i principi in esse enunciati si segnala in tema di giurisdizione e sempre per il periodo di riferimento la decisione del Consiglio di Stato n. 3693/2003 del 20 giugno 2003, che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità, ritenendo che "l'art. 1, co. 26, l. n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] va interpretato nel senso che la giurisdizione esclusiva si estende al rapporto di impiego alle dipendenze dell'Autorità, come si evince dalla circostanza che il medesimo art. 1, co. 21, rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2, l. n. 481/1995, ivi compresa quella di cui al co. 28 di detto art. 2, a tenore della quale alle Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29". In tema di giurisdizione sul pubblico impiego alle dipendenze dell'Autorità, si era espresso, in senso contrario, il Consiglio di Stato con la decisione n. 4710/2002 del 17 settembre 2002, illustrata nella Relazione annuale del 30 giugno 2003.

Nella decisione n. 7257/2003 del 12 novembre 2003, in tema di ripartizione del costo netto del servizio universale, il Consiglio di Stato ha statuito, sotto il profilo procedurale, che l'avvenuta rinnovazione del procedimento in ottemperanza alla sentenza di primo grado non determina l'improcedibilità dell'atto di appello, qualora con tale atto di appello siano stati proposti motivi di ricorso che l'appellante ha interesse a che siano definiti con il giudizio d'impugnazione.

In tale pronuncia, inoltre, sotto il profilo sostanziale, il Consiglio di Stato ha evidenziato la conformità del sistema normativo sul finanziamento del servizio universale (in specie, del d.P.R. n. 318/1997 e del d.m. 10 marzo 1998) alla normativa comunitaria ed ha statuito che al fine di stabilire se l'estensione agli operatori di telefonia mobile degli oneri relativi al funzionamento del servizio universale sia giustificata, è necessario che l'Autorità operi il previo accertamento della presenza di un effettivo livello di concorrenzialità del mercato.

La mancanza o la insufficienza di tale accertamento provoca la illegittimità del provvedimento per difetto d'istruttoria.

In tema di par condicio, il Consiglio di Stato ha statuito che l'esigenza di assicurare omogeneità ed uniformità della disciplina cui assoggettare il processo avente ad oggetto i provvedimenti delle autorità amministra-

tive indipendenti "induce a ritenere implicitamente abrogato l'art. 10, comma 10, l. n. 28/2000 nella parte in cui dispone la dimidiazione del termine per la impugnazione dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Nel merito, in ordine alla questione della natura immediatamente precettiva o meno dell'art. 2, legge n. 28/2000, laddove prevede l'obbligo delle concessionarie radiofoniche e televisive nazionali di assicurare l'offerta di programmi di comunicazione politica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disciplina non possieda natura immediatamente cogente, in assenza della regolamentazione di carattere secondario da parte dell'Autorità e della Commissione parlamentare di vigilanza, da adottare previa consultazione tra loro, sia pure ciascuna nell'ambito della propria competenza.

Con particolare riferimento ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che la riserva della regolamentazione degli obblighi della RAI in favore della Commissione parlamentare di vigilanza, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è stata mantenuta ferma dall'art. 1, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, al successivo comma 6, lettera c) n. 10, attribuisce all'Autorità il solo controllo sulla mancata osservanza da parte del concessionario pubblico di radiodiffusione degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare ai sensi degli artt. 1 e 4, legge n. 103/1975 precitata.

Tabella 3.24 Ricorsi depositati al TAR del Lazio (aprile 2003-aprile 2004)

	Tlc	Par condicio	Organizzaz. Personale	TV	Editoria	Appalti	Totale
Ricorsi depositati	15	6	6	11	47	0	**85**
Sospensive richieste	5	4	0	4	14	0	**27**
Sospensive accolte	0	0	0	0	1	0	**1**
Sospensive respinte	0	3	0	2	10	0	**15**
Ricorsi accolti	5	0	0	3*	1	0	**9**
Ricorsi respinti	4	0	10	4	5	0	**23**

* di cui uno accolto in parte

Fonte: Autorità

Tabella 3.25 Ricorsi depositati al Consiglio di Stato (aprile 2003-aprile 2004)

	Tlc	Par condicio	Organizzaz. Personale	TV	Editoria	Appalti	Totale
Ricorsi depositati	0	1	0	5	2	0	**8**
Sospensive richieste	0	0	0	1	2	0	**3**
Sospensive accolte	0	0	0	1	0	0	**1**
Sospensive respinte	0	0	0	0	2	0	**2**
Ricorsi accolti	1	0	0	3	0	0	**4**
Ricorsi respinti	0	4	0	3	0	0	**7**

Fonte: Autorità

3.13.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario

Per quanto concerne l'attività contenziosa e precontenziosa svolta dall'Autorità, relativa a procedure di infrazione pendenti, si rileva che nel corso del 2003 la Commissione europea ha deciso di archiviare tre procedure d'infrazione avviate nei confronti del governo italiano, mentre ha avviato una procedura d'infrazione in materia di pubblicità televisiva.

Telecomunicazioni

La procedura n. 2002/2151, ex articolo 226 del Trattato, avente ad oggetto gli obblighi relativi alla fornitura di servizi elenco abbonati e di un servizio di informazione abbonati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della direttiva 98/10/CE del 26 febbraio 1998, si è conclusa con un provvedimento di archiviazione da parte della Commissione in data 16 dicembre 2003, in seguito al perfezionamento dell'accordo "quadro" per la gestione del *database* unico degli abbonati ai propri servizi, formalizzato dagli operatori di telefonia fissa in data 30 luglio 2003.

Tale accordo, insieme all'analogo accordo perfezionato in data 20 dicembre 2002 dagli operatori di telefonia mobile è volto a garantire il completamento del percorso avviato dall'Autorità verso la realizzazione dell'elenco unico degli utenti dei servizi di telefonia, in un contesto di liberalizzazione dei servizi di elenchi e di informazione abbonati, disciplinando le modalità di costituzione, aggiornamento e gestione da parte dei medesimi operatori della base di dati di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 36/02/CONS. Esso prevede specifiche disposizioni in merito al trattamento e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, alle condizioni per l'inserimento dei dati supplementari dei clienti nella base dati, alle responsabilità in relazione ai dati inseriti da ciascun operatore, alle modalità di cessione a terzi dei dati inseriti nella base dati e di adesione all'accordo di nuovi operatori licenziatari di rete mobile.

Anche la procedura d'infrazione n. 2002/2050 sulla conformità del sistema di contabilità regolatoria per l'anno 2000 si è conclusa con un provvedimento di archiviazione, a seguito all'adozione della delibera dell'Autorità n. 48/03/CONS, recante "Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'Esercizio 2000", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2003.

Audiovisivo

La Commissione europea, in data 9 luglio 2003, ha concluso con un provvedimento di archiviazione la procedura d'infrazione n. 2001/2151, in tema di insufficiente monitoraggio sulle emittenti in materia di pubblicità televisiva.

Nel medesimo settore, con lettera di messa in mora del 17 ottobre 2003, la Commissione europea ha formalmente avviato la procedura d'infrazione n. 2002/4522, relativa all'inserimento della pubblicità televisiva nel corso degli eventi sportivi, ritenendo che l'Italia fosse inadempiente "agli

obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva sulla televisione senza frontiere" (direttiva 89/552/CEE), con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella delibera n. 538/01/CSP, in materia di pubblicità radiotelevisiva.

Nel mese di febbraio 2003, è stata predisposta la risposta ai rilievi svolti dalla Commissione, evidenziando la esaustività e la cogenza della normativa italiana, primaria e regolamentare, di recepimento del dettato comunitario e la sua conformità ai principi della integrità, del valore del programma e della tutela del telespettatore, sanciti nella direttiva.

Dopo aver descritto il quadro normativo di recepimento della normativa comunitaria, l'Autorità si è soffermata sul contenuto della delibera citata adottata in attuazione della normativa primaria, ed in particolare sul concetto di "intervalli" e di "parti autonome", sulle interruzioni pubblicitarie nei programmi sportivi, sulla regola dei 20 minuti tra un'interruzione pubblicitaria e l'altra e sulla prassi relativa agli spot trasmessi durante gli eventi sportivi e al calcolo dei tempi durante le interruzioni pubblicitarie.

4. I RAPPORTI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ

4.1. I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Nell'anno trascorso, l'Autorità ha sviluppato le proprie attività internazionali tanto nelle sedi in cui si affrontano le problematiche proprie del settore delle telecomunicazioni (reti di comunicazioni elettroniche), che in quelle in cui si trattano le problematiche della radiodiffusione.

È opportuno innanzitutto sottolineare come l'anno passato e i primi mesi di quest'anno abbiano visto crescere il ruolo del Gruppo dei regolatori europei (ERG), istituito dalla Commissione nell'ambito del nuovo quadro regolamentare con la decisione 2002/627/CE (decisione che è attualmente in fase di revisione, al fine di definire univocamente i membri che fanno parte dell'organismo).

Il Gruppo, composto dai presidenti delle autorità nazionali di regolamentazione e da rappresentanti della Commissione europea, ha saputo sviluppare una attività particolarmente intensa, operando in primo luogo come organo consultivo della Commissione, in contatto anche con il Comitato per le comunicazioni (Cocom), in cui sono rappresentati i governi. Nella fase di decollo della propria attività, l'ERG ha potuto avvantaggiarsi anche della consuetudine di confronto e collaborazione già maturata e consolidata dalle autorità di regolamentazione nel gruppo informale dell'IRG (*independent regulators group*), formato dalle autorità su base volontaria già nel 1997, alla vigilia della prima liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, come sede di scambio di esperienze e di punti di vista su materie di comune interesse.

Nell'anno trascorso, l'ERG ha portato a compimento, come previsto, la costituzione della propria struttura di segreteria, diretta da un Coordinatore, scelto con procedura pubblica, ed ha pienamente attivato il proprio sito *web* (www.erg.eu.int).

Dell'attività svolta nel 2003 e dei programmi di lavoro per il 2004, l'ERG dà conto in due documenti, disponibili sul proprio sito *web*: "*ERG annual report 2003*" e "*ERG-IRG work programme 2004*" (la decisione di dare conto dei programmi di lavoro dell'ERG e dell'IRG in un unico documento è stata presa per ragioni di chiarezza e di trasparenza, tenuto conto che i membri dell'IRG e dell'ERG sono pressoché identici, salvo la presenza della Commissione nell'ERG e la posizione del Segretariato ERG, distinto sia dall'IRG che dalla Commissione).

Nel bilancio dell'attività svolta nel 2003, l'ERG pone l'accento sugli impegni in ambito regolamentare e sugli sviluppi organizzativi (di questi ultimi si è riferito poco sopra) ricordando che il Gruppo, nel corso dell'anno, si è riunito cinque volte.

In ambito regolamentare, l'impegno maggiore è stato dedicato all'implementazione del nuovo quadro e, specialmente, alla designazione degli operatori con significativo potere di mercato e all'applicazione dei *remedies* (una posizione comune sull'applicazione dei *remedies* è stata poi definita, come previsto dal Programma di lavoro 2004, nello scorso mese di aprile, così come riportato nel paragrafo 1.2.1., nonché nell'Allegato alla pre-

sente Relazione). Oltre a ciò, sono state affrontate rilevanti questioni regolamentari nelle aree della telefonia mobile, della telefonia fissa e della banda larga, nonchè della contabilità regolatoria.

Del programma di lavoro per il 2004, che ha tenuto conto delle indicazioni ricevute a seguito di consultazione pubblica e la cui attuazione è in pieno corso, può essere utile indicare gli obiettivi preminenti, limitatamente alle attività di cui è direttamente investito l'ERG e di cui non si sia già riferito: a) definizione di una posizione comune sul concetto di significativo potere di mercato; b) definizione di una posizione comune sul concetto di *roaming* internazionale ed, eventualmente, sua regolamentazione e proposta di un piano di azione congiunto; c) sviluppo e problematiche della banda larga con adozione di una posizione comune sul *bitstream access* (assunta nel corso del mese di aprile 2004, parallelamente al documento sui *remedies*) e analisi della situazione del mercato in termini di penetrazione e competizione; d) definizione di una opinione sulla revisione della raccomandazione della Commissione sulla contabilità regolatoria e la separazione contabile (adottata e quindi sottoposta a consultazione pubblica tra la fine di aprile e la metà di giugno).

Oltre alle attività svolte nel Gruppo dei regolatori europei, l'Autorità, nel settore delle telecomunicazioni, ha partecipato, nel 2003, alle riunioni del Comitato per le comunicazioni, del Gruppo telecomunicazioni e di quello Società dell'informazione del Consiglio europeo (fornendo, per questi ultimi, un particolare supporto tecnico e operativo durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea), dei Comitati dell'Ocse.

Per quanto riguarda il Comitato per le comunicazioni, al quale l'Autorità partecipa congiuntamente al Ministero delle comunicazioni, nel periodo di riferimento i principali temi discussi hanno riguardato la definizione delle raccomandazioni relative alle condizioni di fornitura dei circuiti affittati, all'identificazione della posizione geografica del chiamante in emergenza, all'utilizzo della rete elettrica per la trasmissione di dati, all'adozione del dominio .eu.

Sono state, inoltre, valutate alcune misure adottate dalle autorità di regolamentazione nell'ambito delle notifiche relative al nuovo quadro regolamentare; infine, sono state discusse misure relative al mercato della banda larga e dell'accesso alla rete locale, nonché l'evoluzione del mercato di telefonia mobile di terza generazione e altre misure regolamentari applicate alla rete fissa. In particolare, l'Autorità ha svolto una presentazione formale delle misure adottate a livello nazionale per assicurare la parità di trattamento tra operatori.

In ambito Ocse, anche nel 2003, l'Autorità ha assicurato la propria partecipazione alle attività del gruppo di lavoro sulle infrastrutture ed i servizi di telecomunicazioni (TISP), all'interno del Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICCP).

Nel corso del 2003, in continuità con la precedente attività del gruppo di lavoro sui temi dell'accesso a banda larga, la discussione si è spostata verso le politiche di sviluppo e di regolamentazione dei servizi fruibili attra-

verso questa piattaforma tecnologica, quali i servizi di telefonia vocale tramite tecnologie *voice over IP* (VoIP) e *voice over ADSL* (VoADSL) ed i servizi di trasmissione di contenuti televisivi interattivi.

Nel corso delle sue riunioni, il gruppo di lavoro ha anche affrontato le tematiche relative alla convergenza tecnologica e regolamentare indotte dalla diffusione di questi nuovi servizi. In aggiunta, sono stati approfonditi alcuni temi di particolare rilievo, quali quello della sviluppo delle telecomunicazioni mobili di terza generazione, della *Internet governance* e dei meccanismi di assegnazione dei nomi di domino.

Durante il periodo di presidenza italiana del Consiglio UE, nella seconda metà del 2003, l'Autorità ha fornito un continuo supporto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, sostanziatosi, tra l'altro, nella co-presidenza del Gruppo telecomunicazioni e società dell'informazione del Consiglio UE.

Sintetizzando i risultati ottenuti durante la Presidenza italiana, si può affermare che, nel corso del semestre, l'Italia ha posto in atto un'azione efficace sia sul piano delle indicazioni politiche, sia su quello delle realizzazioni pratiche, senza trascurare l'immagine di efficienza organizzativa testimoniata dagli apprezzamenti della Commissione e degli altri paesi ricevuti in più occasioni. In particolare a livello politico, specificamente come definizione e suggerimento di linee di indirizzo sui temi più rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, vanno citati:

a. il documento finale della Presidenza sulla banda larga presentato a Viterbo nel corso del Consiglio informale dei Ministri;

b. il documento finale della Presidenza presentato al termine del Consiglio informale dei Ministri sulla situazione del settore audiovisivo, tenutosi a Siracusa;

c. il documento finale della Presidenza presentato al termine della Conferenza interministeriale di Cernobbio sul digitale terrestre;

d. le conclusioni del Consiglio sulle *open platform* nel digitale terrestre e nei sistemi di terza generazione predisposto dalla Presidenza ed approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2003;

e. le conclusioni del Consiglio sul *digital switchover* e *switchoff* predisposto dalla Presidenza ed approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2003;

f. le conclusioni del dibattito sulla situazione del settore delle comunicazioni elettroniche su cui la Presidenza dovrà riferire verbalmente nel corso del Consiglio europeo di dicembre 2004.

Riguardo ai risultati di carattere più prettamente legislativo è da ricordare il notevole successo dell'approvazione del regolamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 77 del 13 marzo 2003.

Per quanto riguarda l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti, il successo raggiunto con l'approvazione del regolamento è la dimostrazione del rafforzamento, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Commissione europea, della necessità di un coordinamento più stretto a livello europeo sulla sicurezza delle informazioni.

L'Agenzia (il cui modello stesso contiene elementi innovativi, quali la partecipazione attiva e permanente di rappresentanti di tutti i settori del mondo Internet - settore privato, organizzazioni di difesa dei consumatori, ecc.) sarà chiamata ad assistere non solo la Commissione ma anche le autorità nazionali di regolamentazione a cui la specifica disciplina settoriale, in particolare la direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche, attribuisce un ruolo importante in materia di sicurezza.

Il regolamento recepisce una serie di esigenze emerse durante la consultazione con gli Stati membri, svolta dalla Commissione, espresse anche nei contributi del settore privato; in sintesi, si chiedono all'Agenzia requisiti come flessibilità, credibilità, competenza, efficienza e coerenza.

Tra gli obiettivi di carattere generale dell'Agenzia vi è la creazione di una comprensione comune in Europa delle questioni relative alla sicurezza dell'informazione, necessaria per garantire la disponibilità e la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione nell'Unione.

A tal fine, la nozione di "sicurezza delle reti e dell'informazione" deve essere intesa nella sua accezione più larga e comprendere tutte le attività che possono nuocere alla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. L'Agenzia dovrà, inoltre, essere in grado di agevolare l'applicazione delle misure comunitarie relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

L'assistenza fornita dall'Agenzia contribuirà a garantire l'interoperabilità delle funzioni di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, concorrendo così al buon funzionamento del mercato interno. In sostanza, ENISA potrebbe, dunque, rafforzare la capacità di reazione della Comunità e degli Stati membri ai problemi di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, nonché allo sviluppo della società dell'informazione in generale.

Per quanto riguarda la politica audiovisiva e gli aspetti contenutistici nel settore della radiodiffusione, l'Autorità ha partecipato ai lavori del Gruppo europeo dei regolatori composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione europea (Gruppo di alto livello), del Comitato di contatto istituito presso la Commissione europea dalla direttiva 89/552/CEE (cd. televisione senza frontiere, di seguito, direttiva TVSF), del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera istituito dall'omonima Convenzione del 1989 presso il Consiglio d'Europa e dell'EPRA (*European Platform of Regulatory Authorities*), organismo creato nel 1995 come luogo di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dell'audiovisivo e di cui, oggi, fanno parte 49 autorità provenienti da 38 paesi.

L'Autorità, infine, ha partecipato ai lavori del Comitato radio spettro e, limitatamente a particolari aspetti di interesse, alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni), organizzazione che riunisce le amministrazioni di 46 paesi.

Nel 2003, vi sono stati due incontri del Gruppo di alto livello, nel corso dei quali si è discusso della prossima revisione della direttiva. Un'altra riunione si è tenuta nella prima metà del 2004.

Il Gruppo è consultato dalla Commissione su profili di tipo operativo e tecnico ed è in ipotesi il suo consolidamento su base permanente nel secondo semestre del 2004. Nel 2003, l'Ufficio delle politiche audiovisive della Direzione generale educazione e cultura della Commissione europea aveva ritenuto opportuno istituire un nuovo forum permanente di discussione a fianco del Comitato di contatto.

La Commissione ha, infatti, ritenuto utile creare una sede strutturata di confronto e di scambio di informazioni con le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo che, in effetti, nella quasi totalità degli Stati membri sono responsabili per l'applicazione della direttiva e per le attività di controllo ad essa legate.

Il Gruppo di alto livello, come detto, è composto da rappresentanti delle ANR dell'audiovisivo degli Stati membri.

Il Comitato di contatto resta, invece, il comitato responsabile ai sensi della direttiva, e ha tenuto due riunioni, in cui sono stati discussi gli esiti della consultazione pubblica condotti dalla Commissione europea in vista della revisione della direttiva TVSF sui principali aspetti investiti dalla direttiva stessa: campo di applicazione e questioni di giurisdizione; lista degli eventi di particolare rilevanza per la società; pubblicità e televendite, tutela dei minori e diritto di rettifica.

Sia nell'ambito del Gruppo di alto livello, che del Comitato, gli Stati membri sono stati informati dei futuri passi della legislazione comunitaria e sono stati consultati su un progetto di comunicazione interpretativa relativa alle problematiche sorte in sede di applicazione della direttiva TVSF rispetto alle nuove tecniche pubblicitarie.

Nel caso di formalizzazione del Gruppo di alto livello, la suddivisione di competenze tra Comitato di contatto e Gruppo di regolatori potrebbe essere ipotizzata dalla Commissione nei termini seguenti. Il Comitato di contatto continuerebbe ad esaminare la validità dei principi generali della direttiva, confrontandosi dunque con la Commissione circa la validità delle politiche dell'Unione europea nel settore audiovisivo, mentre il Gruppo dei regolatori si occuperebbe di questioni relative all'applicazione pratica delle regole e di risoluzione di problemi concreti.

Ritornando brevemente alle riunioni del Gruppo di alto livello, va sottolineato che nel corso delle prime tre riunioni tenutesi a Bruxelles sono stati discussi principalmente l'andamento delle attività di revisione della direttiva TVSF ed alcuni problemi di applicazione della direttiva di specifica competenza delle autorità di settore.

È stata inoltre discussa, come già accennato, l'elaborazione di una comunicazione interpretativa sulla pubblicità da parte della Commissione, finalizzata a dare una interpretazione univoca della direttiva stessa in relazione ad alcune aree specifiche.

In particolare, la comunicazione servirà ad armonizzare i comportamenti degli Stati membri in relazione alle nuove tecniche pubblicitarie, ovverosia a quelle pratiche quali la pubblicità a schermo ripartito, la pubblicità virtuale o interattiva che sono emerse negli ultimi anni a seguito del processo di digitalizzazione della televisione.

Il Gruppo di alto livello si sta dimostrando una sede efficace di scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e di dialogo con la Commissione europea. Esso valorizza il ruolo delle autorità che vengono consultate non solo per quanto riguarda i problemi pratici di applicazione della direttiva, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'evoluzione delle politiche audiovisive dell'Unione in quanto responsabili della loro corretta implementazione.

Questo approccio della Commissione riflette il ruolo crescente che essa vuole affidare nel settore audiovisivo alle pratiche di co-regolamentazione ed autoregolamentazione che vedranno le autorità sempre più protagoniste, assieme alle emittenti stesse, dei processi regolamentari.

In sede di Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera presso il Consiglio d'Europa, nel corso del 2003 è proseguita l'analisi dell'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato nel settore radiotelevisivo sull'omonima Convenzione in vista di una sua eventuale revisione: questa attività appare in larga parte analoga a quello condotta nell'ambito della revisione della direttiva televisione senza frontiere.

A tal fine, sono stati individuati alcuni argomenti topici sui quali approfondire il dibattito, quali il campo di applicazione e la disciplina della pubblicità e delle televendite. È stata anche avviata la discussione su due schemi di parere del Comitato in materia di tutela dei minori e di diritto di rettifica, da proseguire nelle prossime riunioni.

Nell'ambito dell'attività svolta in sede EPRA, si sono tenute nel 2003 due riunioni. Nella 17ª riunione, tenuta a Napoli nel mese di maggio, l'Italia ha presentato, in seduta plenaria, una approfondita analisi dei vantaggi (e di talune difficoltà) di un'Autorità convergente. L'interesse per l'argomento è motivato dal fatto che in molti paesi europei le diverse autorità delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo stanno convergendo, a cominciare dalla storica fusione, in Gran Bretagna, dei cinque preesistenti organismi in un'unica Autorità, l'Office of Communications (OFCOM). L'esperienza dell'Autorità italiana, quale una delle prime autorità create in forma convergente, viene quindi ritenuta una sorta di "modello" per gli altri paesi europei.

Nei gruppi di lavoro tematici sono stati affrontati temi derivanti dall'applicazione della direttiva televisione senza frontiere, quali l'autoregolamentazione per la tutela dei minori, il servizio pubblico nell'era digitale e il controllo della pubblicità.

In quella stessa sede sono stati rinnovati i vertici dell'EPRA ed il Commissario Paola Manacorda è entrato a far parte del comitato esecutivo con il ruolo di vice-presidente. È stata anche avviata la discussione della proposta, presentata dall'Italia, di istituire gruppi di lavoro su base per-